



**Seminario**

**"MULTISICURAGRI"**

**Novità sulla sicurezza nelle aziende agricole e altri luoghi di lavoro**

**Bologna, 12 dicembre 2012**

**QUADRO GIURIDICO  
DI SETTORE E SUA  
EVOLUZIONE**

**Corrado Fusai**

**CIA EMILIA-ROMAGNA**

# PRINCIPALI MODIFICHE E NOVITÀ AD OGGI SULLA PARTE NORMATIVA GENERALE

## 20/8/2009 - Art. 4 (computo dei lavoratori)

Inserimento degli OTD, anche stagionali, nel computo per frazioni di ULA

## 20/8/2009 - Art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi)

DATA CERTA: il DVR deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLP o del RLPT e del medico competente, ove nominato.

## 20/8/2009 - Art. 41 (Visite mediche preassuntive)

Le visite preventive da parte del medico competente erano vietate nella fase preassuntiva: ora il datore di lavoro può decidere che vengano effettuate.

## 20/8/2009 - Art. 43 (Gestione delle emergenze)

Il datore di lavoro deve garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro.

# PRINCIPALI MODIFICHE E NOVITÀ AD OGGI SULLA PARTE NORMATIVA GENERALE

14/7/2012 - Art. 29 (modalità di effettuazione della VR)

PROCEDURE STANDARDIZZATE E AUTOCERTIFICAZIONE

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate (elaborate dalla Commissione Consultiva Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e recepite con decreto interministeriale).

➡ [Decreto 30/11/2012](#) ➡ [Comunicato in G.U. 6/12/2012](#)

ART. 2: Il decreto (pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro) entra in vigore il 60° giorno successivo alla notizia della pubblicazione in G.U., fermi restando i termini di cui al decreto-legge n. 57/2012

Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

**QUINDI, SE NON CI SARÀ PROROGA, IL 31/12/2012 CESSA  
IL REGIME TRANSITORIO DELLA VR AUTOCERTIFICATA**

# PRINCIPALI MODIFICHE E NOVITÀ AD OGGI SULLA PARTE NORMATIVA GENERALE

## 20/8/2009 - Art. 34 (Datore di lavoro RSPP) – Allegato II

Passa da 10 a 30 il numero dei lavoratori da non superare nelle aziende agricole e zootecniche per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

## 20/8/2009 - Art. 34 (Datore di lavoro non RSPP)

Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nel caso in cui abbia affidato l'incarico di RSPP a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni.

## 11/1/2012 - Artt. 34 e 37 (Formazione)

- ➡ **Accordi Stato-Regioni del 21/11/2011, in G.U. 11/1/2012**  
Indicano programmi, contenuti, durata e scadenze, anche periodiche
- ➡ **Linee interpretative del 25/7/2012, in G.U. 18/8/2012**

# DUE NOVITÀ SU PARTI NORMATIVE SPECIFICHE

## 20/8/2009 - Art. 62 (Luoghi di lavoro)

Le norme del Titolo II del T.U. riferito ai luoghi di lavoro non trovano più applicazione «ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale».

## 12/3/2013 - Art. 73 (Informazione e formazione su uso attrezzature)

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

➡ **Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, in G.U. 12/3/2012**

Entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione nella G.U. ➡

# DUE NOVITÀ SU PARTI NORMATIVE SPECIFICHE

Art. 73 (Informazione e formazione su uso attrezzature) ➡

Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, in vigore dal 12/3/2013

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (Allegato A, lettera a)

- a) **Piattaforme di lavoro mobili elevabili** (carri raccolta; elevatori nei caseifici)
- e) **Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo** (muletti)
- f) **Trattori agricoli e forestali**
- g) **Macchine movimento terra**

**Allegato A – Premessa – Individuazione destinatari formazione obbligatoria**

Chiunque opera con le attrezzature elencate: **OTI** e **OTD**, quindi, ma anche, per espresso richiamo dei soggetti indicati all'art. 21, comma 1, i **coltivatori diretti** del fondo e i **soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**.

**Allegato A – Premessa – Natura speciale dell'obbligo formativo**

Questa formazione ha carattere «speciale» e non sostituisce la formazione ordinaria prevista dall'art. 37 nei confronti dei lavoratori dipendenti, ed è «obbligatoria» anche per CD e soci di società semplici per l'utilizzo delle attrezzature.

# DUE NOVITÀ SU PARTI NORMATIVE SPECIFICHE

Art. 73 (Informazione e formazione su uso attrezzature) ➡

Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, in vigore dal 12/3/2013

Validità temporale della formazione e obbligo di aggiornamento (Allegato A, lettera B, punto 6)

Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di Abilitazione, che deve essere rinnovato entro 5 anni dalla data di rilascio, previa partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui 3 dedicate ai moduli pratici.

Riconoscimento dell'esperienza pregressa ai lavoratori del settore agricolo (Allegato A, lettera B, punto 9.4)

«I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo».

Lavoratori = OTD, OTI, CD, SOCI DI SS agricole

Esperienza documentata = COME?

# DUE NOVITÀ SU PARTI NORMATIVE SPECIFICHE

## Art. 73 (Informazione e formazione su uso attrezzature)

Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, in vigore dal 12/3/2013

### Norma transitoria (Allegato A, lettera B, punto 12)

«12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo».

**Quindi entro il 12/3/2015.**

Se ne deduce che i lavoratori che saranno incaricati dell'uso delle attrezzature dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, dovranno invece ottenere l'attestato di abilitazione prima di dedicarsi all'uso effettivo.

### Autonomia e potestà delle Regioni (Allegato A, lettera B, punto 13)

Resta ferma la facoltà di ogni Regione di introdurre o mantenere, rispetto all'Accordo, disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, considerando che l'Accordo ha fissato i requisiti minimi per la validità della formazione e che non è ammessa una diminuzione del livello di tutela preesistente in ciascuna Regione.

## E INFINE, IL DECRETO «FANTASMA»...

### Art. 3 (Campo di applicazione), comma 13

«In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, **il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,** nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, **provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria** previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo».

**15/5/2008 + 90 giorni = 13/8/2008 > 11/12/2012 = 1581 gg di ritardo**